DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2026, n. 1476

Rinnovo della Convenzione di Cooperazione Informatica tra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia – Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 1998, n. 3261;
- gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Finanze, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore con delega al Bilancio e al Personale, prof. Sebastiano Leo;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 delle linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2025, n. 1397;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di rinnovare, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, la Convenzione quinquennale tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia per l'accesso telematico all'anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/PuntoFisco, secondo lo schema di cui all'ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare *Responsabile della Convenzione* il Dirigente *pro tempore* della Sezione Finanze, Elisabetta Viesti;
3. di nominare *Responsabile dello Scambio dati* il Dirigente *pro tempore* della Sezione Statistica, Massimo Bianco;
4. di nominare *Supervisore della Convenzione* il funzionario titolare dell'incarico di Elevata qualificazione "Sistemi informativi ed elaborazione dati", assegnato alla Sezione Statistica, Emanuele Caldarola;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale;
6. *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione di Cooperazione Informatica tra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia – Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco.

VISTI:

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il quale è stata disposta l'"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- la legge regionale 19 dicembre 2008, n. 43 di istituzione dell'IRAP quale tributo proprio della Regione Puglia;
- l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 il quale dispone che le Regioni e gli Enti Locali possono attribuire alle Agenzie fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad essi spettanti;
- l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale è stata attribuita all'Agenzia delle Entrate la competenza a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario";
- l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 il quale prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate; le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 con il quale è stato istituito il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) successivamente confluito nel Codice dell'amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 giugno 2026, n. 786 del con la quale gli incarichi dirigenziali rientranti nella fattispecie di cui all'Articolo 21, comma 6, dell'"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", tra i quali l'incarico di Dirigente della Sezione Finanze, nelle more del completamento delle citate procedure di conferimento dei nuovi incarichi direttoriali avviate con D.D. n. 222 dell'11 maggio 2026, si intendono prorogati *ope legis* e senza soluzione di continuità fino all'effettivo insediamento nelle funzioni dei titolari degli incarichi da conferire in attuazione del predetto avviso;
- la deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2026, n. 993 avente ad oggetto "articolo 21, comma 1, dell'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii. Conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Presidenza, Segretario

Generale della Giunta, Responsabile della Struttura Autonoma Attuazione del Programma. Proroga e conferimento incarichi, anche ad interim, di Direttore di Dipartimento" con la quale l'incarico di Direttore del Dipartimento Bilancio e Affari Generali conferito al dott. Angelosante Albanese è stato prorogato fino alla nomina del nuovo Direttore, e in ogni caso per la durata massima di un anno a decorrere dalla notifica del provvedimento.

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazioni succedutesi nel tempo, la Giunta regionale ha disposto che la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF avvenisse secondo la modalità della "convenzione" sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate;
- la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'art.3, comma 153, ai fini di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, istituisce un sistema di comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed enti locali;
- per il raggiungimento dei fini testé citati e per l'attività di contrasto all'evasione fiscale, avuta la necessità dell'accesso ai dati anagrafici, reddituali e ai dati connessi, la "Convenzione di cooperazione informatica per l'accesso telematico all'anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/Puntofisco", d'ora in avanti Convenzione, tra la Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate, è stata più volte rinnovata, da ultimo con deliberazione di Giunta regionale n. 1266 del 28 luglio 2021 per cinque anni;
- la Convenzione disciplina i rapporti tra le parti – Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate – in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dagli standard di sicurezza informatica;
- con nota della Agenzia delle Entrate – Ufficio Rapporti con intermediari ed enti del 29 settembre 2026, a firma digitale del Responsabile della Convenzione, è stata rappresentata la disponibilità al rinnovo della Convenzione da effettuarsi secondo la procedura stabilita nel sistema di Gestione OnLine delle Convenzioni (GOLC), entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza, fissata al 19 ottobre 2026, della Convenzione vigente, pena la disabilitazione di tutti i servizi presenti nella stessa. In ragione di ciò, si è proceduto a completare, nel citato sistema GOLC, la proposta di Convenzione con i dati di competenza dell'Ente regionale, come da ALLEGATO avente *Id. 80017210727/UCI5*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

RILEVATO CHE:

- la Convenzione deve essere sottoscritta a cura del legale rappresentante della Regione Puglia in forza di legge o di espressa delega;
- la Convenzione prevede la nomina, da ciascuna delle parti, delle seguenti figure di riferimento:
  - il Responsabile della Convenzione, giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per la gestione del documento convenzionale;
  - il Supervisore, giuridicamente preposto all'individuazione degli utilizzatori, delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati ad essi assegnati in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;

- il Responsabile dello scambio dati, giuridicamente preposto alla gestione dell'invio e/o alla ricezione dei dati tra le parti, attraverso servizi di fornitura massiva.

Alla luce di quanto premesso, sussistono i presupposti di fatto per procedere al rinnovo della Convenzione di Cooperazione Informatica tra Agenzia delle Entrate e Regione Puglia – Accesso telematico all'Anagrafe Tributaria attraverso Siatel2/PuntoFisco, di durata quinquennale, secondo lo schema di Convenzione qui allegato.

VISTI altresì:
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

GARANZIE DI RISERVATEZZA

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

******

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di rinnovare, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, la Convenzione quinquennale tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia per l'accesso telematico all'anagrafe tributaria attraverso il portale Siatel2/PuntoFisco, secondo lo schema di cui all'ALLEGATO, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di nominare *Responsabile della Convenzione* il Dirigente pro tempore della Sezione Finanze, Elisabetta Viesti;
3. di nominare *Responsabile dello Scambio dati* il Dirigente pro tempore della Sezione Statistica, Massimo Bianco;
4. di nominare *Supervisore della Convenzione* il funzionario titolare dell'incarico di Elevata qualificazione "Sistemi informativi ed elaborazione dati", assegnato alla Sezione Statistica, Emanuele Caldarola;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere da a) ad e) delle linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2025, n. 1397.

Il Responsabile E.Q.

dott. Giuseppe Bartolo

Giuseppe Bartolo
13.10.2026 13:16:27
GMT+02:00

Il dirigente della Sezione Finanze

dott.ssa Elisabetta VIESTI

Elisabetta Viesti
14.10.2026 11:57:13 GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Bilancio e Affari Generali

dott. Angelosante ALBANESE

ANGELOSANTE
ALBANESE

L'Assessore al Bilancio e al Personale, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PERSONALE

Prof. Sebastiano LEO

Leo
Sebastiano Giuseppe
19.10.2026
11:21:07
UTC

***

Dalla pagina successiva segue l'Allegato A, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo.

ELISABETTA
VIESTI
23.10.2026
11:13:30
GMT+01:00

CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INFORMATICA

TRA

l'Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione n. 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata da PAOLO SAVINI, nella sua qualità di VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE SERVIZI,

E

REGIONE PUGLIA (di seguito denominato "Ente" o congiuntamente all'Agenzia "le Parti"), con sede in BARI, LUNGOMARE NAZARIO SAURO 31/33 - Codice Fiscale 80017210727 - rappresentato dal PRESIDENTE ANTONIO DECARO

PREMESSO CHE

a. l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 prevede l'istituzione dell'Agenzia delle entrate quale agenzia fiscale cui sono attribuiti specifici rapporti giuridici, poteri e competenze;
b. l'articolo 62, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300/1999 attribuisce all'Agenzia delle entrate "*tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. […]*";
c. il successivo comma 2 del menzionato articolo 62 stabilisce, inoltre, che *"L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla*

amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extra tributaria, […] affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. […]";

d. il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. reca norme in materia di *"Codice dell'amministrazione digitale"* (di seguito, "*CAD*");
e. l'articolo 50 del *CAD*, ai commi 1 e 2, stabilisce che *"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati […]. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione […] è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive […]*";
f. l'articolo 73, comma 1, del *CAD*, definisce il Sistema pubblico di connettività quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati;
g. l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "*Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti"*, prevede che *"L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce*

presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. […]";

h. l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con successivi provvedimenti, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni;

i. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, "*Regolamento*") - disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;

j. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. introduce il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, "*Codice*").

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo, si intende per:
   a) "*Convenzione*", il presente atto convenzionale;

   b) "*Dati*", le informazioni oggetto dei servizi di cooperazione informatica;

   c) *"Consultazione on line"*, la modalità di consultazione via *web* dei *Dati* che, per alcune specifiche tipologie di informazioni, permette altresì di

visualizzare ed effettuare operazioni di *download* di flussi di *Dati* preventivamente predisposti;

d) "*Cooperazione applicativa*", la modalità di consultazione dei *Dati* tramite l'interazione tra gli applicativi delle Parti al fine di consentire il richiamo dei servizi tramite procedure appositamente predisposte;

e) "*Fornitura massiva*", la modalità di consultazione dei *Dati* attraverso scambi di flussi da effettuarsi in modalità trasferimento *file* sicuro, ovvero anche attraverso un'interfaccia *web*, prevedendo operativamente l'eventuale sottomissione di un *file* di richiesta contenente un elenco di soggetti da validare/interrogare e la successiva restituzione di un *file* di risposta contenente i *Dati* richiesti;

f) "*GOLC*", l'applicativo Gestione On line delle Convenzioni messo a disposizione del *Responsabile della Convenzione* per il perfezionamento dell'*iter* di convenzionamento nonché la gestione ed il monitoraggio della Convenzione;

g) *"SID",* il Sistema di Interscambio flussi Dati, ossia l'infrastruttura dell'Agenzia dedicata allo scambio di flussi dati in modalità automatizzata e nel rispetto di uno specifico sistema di regole tecniche e di meccanismi di sicurezza e controllo di correttezza formale e di protezione da rischi di accessi non conformi, da utilizzi abusivi delle informazioni e da alterazioni, disciplinato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e s.m.i.;

h) *"Piattaforma Siatel v2 – PuntoFisco",* il servizio dell'Agenzia che consente

agli Enti di accedere via *web* ai dati dell'Anagrafe Tributaria;

i) "*Responsabile della Convenzione*", il soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per l'attuazione di quanto previsto nella *Convenzione*;

j) "*Responsabile della protezione dei dati o DPO*", il soggetto designato ai sensi degli articoli 37 e seguenti del *Regolamento*;

k) "*Responsabile dello scambio dati*", il soggetto preposto alla gestione dell'invio e/o della ricezione dei *Dati* tra le Parti, attraverso servizi di *Fornitura massiva e/o Cooperazione applicativa*, nonché intestatario dei dispositivi di sicurezza necessari a tale fine e alle attività di controllo sugli accessi da parte degli Utenti e alla gestione delle segnalazioni di anomalie all' Agenzia nell'utilizzo della Anagrafe Tributaria;

l) "*Supervisore*", il soggetto preposto all'individuazione degli utilizzatori e degli *Amministratori locali*, delle loro abilitazioni nonchè all'attribuzione dei profili di accesso ai *Dati* assegnati agli utilizzatori, in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*. Il *Supervisore* può essere affiancato da *Supervisori operativi*, aventi analoghi compiti, individuati dal *Responsabile della Convenzione*; di seguito saranno indistintamente denominati *Supervisori;*

m) "*Utenti*", i soggetti individuati ed istruiti dall'ENTE per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, designati quali persone autorizzate al trattamento dei dati che agiscono sotto l'autorità diretta del Titolare del

trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del *Regolamento* ed in conformità all'articolo 2 – *quaterdecies* del *Codice*;

n) "*Utenti operatori*", gli *Utenti* individuati dal *Supervisore*, che accedono ai *Dati* tramite la *Piattaforma Siatel v2 – PuntoFisco*;

o) "*Amministratore locale*", il soggetto preposto, sulla base di requisiti di idoneità di tipo tecnico-professionale, alla gestione operativa (*reset password* e profilazione) degli *Utenti operatori* della *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco*. Gli *Amministratori locali* sono, inoltre, preposti alla formazione sull'utilizzo della *Piattaforma Siatel v2 - PuntoFisco* da parte degli *Utenti operatori*.

ARTICOLO 2
Oggetto e finalità

1. La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso ai *Dati*, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice*, dal *Regolamento* e dagli *standard* di sicurezza informatica.
2. In conformità con quanto indicato nelle premesse e nell'allegato 2 della *Convenzione*, che costituiscono parte integrante della stessa, l'Ente ,sotto la propria responsabilità, accede ai servizi indicati nell'allegato 4 per gestire la propria autonomia tributaria e partecipare al contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nonché verificare le autocertificazioni da reddito per la fruizione gratuita od a tariffe agevolate dei servizi erogati, effettuare attività di controllo anti-frode e procedere alle bonifiche massive di codici fiscali e partite

IVA.

A tal fine, l'ENTE provvede a verificare:- i dati anagrafici;- i dati reddituali;- i dati degli atti del registro;- i dati dei versamenti F24;- i dati degli accertamenti, dei ruoli e dei provvedimenti.

ARTICOLO 3

Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto in *Convenzione*, ciascuna delle Parti nomina il proprio *Responsabile della Convenzione* e indica il *Responsabile della protezione dei dati* o *DPO.*

2. L'Ente nomina, altresì, il proprio *Supervisore* e il proprio *Responsabile dello scambio dati*. Fermo restando quanto stabilito al periodo precedente, il *Supervisore* e il *Responsabile dello scambio dati* possono avvalersi, rispettivamente, della collaborazione di un *Supervisore operativo* ovvero di un delegato, rimanendo comunque responsabili delle operazioni ad essi affidate/ delegate.

3. I nominativi e i recapiti delle figure di riferimento, indicati ai paragrafi precedenti, sono riportati in allegato 1. Eventuali cambiamenti delle figure di riferimento devono essere comunicati entro 10 (dieci) giorni dalla data di cessazione dell'incarico.

4. Rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per la parte di propria competenza, curare le comunicazioni relative agli aspetti connessi alla gestione dei servizi, ivi incluse quelle correlate alla manifestazione di specifiche esigenze di implementazione delle misure tecniche organizzative

previste. Tali comunicazioni, ove non sia diversamente disposto nel presente atto, devono essere effettuate agli indirizzi e-mail di cui all'allegato 1.

5. In relazione ai servizi di *Consultazione on line* tramite *Piattaforma Siatel v2 – PuntoFisco,* rientra nei compiti del *Supervisore* garantire, tramite il sistema di gestione delle utenze messo a disposizione dall'Agenzia:

   - la designazione degli *Amministratori locali* e degli *Utenti operatori*, i quali sono altresì autorizzati al trattamento dei *Dati* da parte del Titolare, e il compito di informare gli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla Parte fornitrice dei *Dati*;

   - l'adozione di procedure necessarie alla verifica sistematica e alla revisione mensile delle abilitazioni e dei profili di accesso ai *Dati* rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Risorse Umane;

   - il monitoraggio delle operazioni effettuate dagli *Utenti operatori*;

   - la comunicazione di eventuali errori, inesattezze e/o carenze riscontrate in relazione ai *Dati*;

   - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste nella *Convenzione*;

   - l'applicazione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei *Dati* acquisiti per il tempo strettamente utile allo svolgimento delle attività per cui gli stessi sono stati acceduti e la loro distruzione quando non siano più necessari.

6. In relazione ai servizi di *Fornitura massiva* ovvero in *Cooperazione applicativa* rientra nei compiti del *Responsabile dello scambio dati* garantire, tramite l'organizzazione e i sistemi propri:

   - l'adozione delle procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione mensile delle abilitazioni e dei profili di accesso ai *Dati*, rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo, con l'unità interna Risorse Umane;

   - la designazione dei soggetti abilitati all'accesso ai *Dati* quali autorizzati al trattamento da parte del Titolare e il compito di informare gli stessi delle operazioni di tracciamento/controllo degli accessi poste in essere dalla parte fornitrice dei *Dati*;

   - la verifica sul funzionamento dei certificati di cifratura e firma trasmessi dall'Agenzia e la comunicazione di eventuali malfunzionamenti del sistema;

   - la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o carenze riscontrate in relazione ai *Dati*;

   - la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste nella *Convenzione*;

   - l'applicazione delle procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i *Dati* sono stati acceduti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati

acquisiti.

7. Rientrano nei compiti del *Responsabile della protezione dei dati o DPO* quelli indicati all'articolo 39 del *Regolamento*.

ARTICOLO 4

Allegati alla Convenzione

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*. In particolare :

- l'allegato 1 - *"Riferimenti della Convenzione"*, reca i nominativi e i recapiti delle figure di riferimento della *Convenzione;*

- l'allegato 2 - *"Fondamenti di liceità. Base giuridica"*, reca la normativa specifica di riferimento che attiene alla stipula e alla conduzione della *Convenzione*;

- l'allegato 3 - *"Modalità di erogazione dei servizi di cooperazione informatica (Agenzia)"*, reca la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso alle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria;

- l'allegato 4 - *"Servizi a catalogo autorizzati dall'Agenzia (Agenzia)"*, indica le specifiche dei servizi e delle forniture a catalogo.

ARTICOLO 5

Servizi disponibili, modalità di accesso e limiti di utilizzo

1. Tenuto conto della normativa vigente, l'Agenzia fornisce i *Dati* memorizzati nei propri sistemi informativi, mettendo a disposizione dell'ENTE i servizi indicati nell'allegato 4, secondo quanto esplicitato nelle relative specifiche tecniche e limitatamente alle modalità di accesso/fruizione ai servizi indicate nell'allegato 3.

2. L'ENTE è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto dei limiti di utilizzo indicati nell'allegato 4.

3. I servizi di *Cooperazione Applicativa* e di *Fornitura Massiva* dell'Agenzia sono attivati su richiesta dell'ENTE inviando una comunicazione all'indirizzo dc.ti.basidati@agenziaentrate.it

4. Eventuali richieste da parte dell'ENTE di superamento del numero di interrogazioni indicato nell'allegato 4, motivate da temporanee ed eccezionali necessità, devono essere di volta in volta approvate almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo e autorizzate dall'Agenzia per il tramite del *Responsabile della Convenzione*, mediante comunicazione agli indirizzi indicati all'allegato 1.

ARTICOLO 6
Gestione dei sistemi informativi

1. L'Agenzia può unilateralmente procedere alla modifica dei propri sistemi di autenticazione degli *Utenti*, dei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei *Dati*, nonché procedere alla riorganizzazione delle informazioni contenute nelle banche dati in relazione alle proprie esigenze.

2. L'Agenzia fornirà all'ENTE adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei propri sistemi informativi, relativamente ai servizi erogati nell'ambito della *Convenzione*, mediante pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul proprio sito internet/*Piattaforma Siatel v2 – PuntoFisco* od altra modalità equivalente.

ARTICOLO 7

Limitazione alla disponibilità dei servizi

1. L'Agenzia ha il diritto di effettuare ogni tipo di manutenzione sui propri sistemi informatici. Gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria che comportino un'interruzione del servizio sono comunicati con congruo anticipo all'ENTE, salvo casi di forza maggiore.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono effettuati, salvo caso di forza maggiore, nelle seguenti fasce orarie:

   a. dal lunedì al venerdì dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 18,00 alle 24,00;

   b. il sabato dalle 00,00 alle 08,00 e dalle 14,00 alle 24,00;

   c. i giorni festivi dalle 00,00 alle 24,00.

3. L'ENTE si impegna ad informare con congruo anticipo l'Agenzia di eventuali esigenze, di carattere transitorio, che possono comportare un aumento del numero di richieste giornaliere di accesso ai servizi.

4. Al fine di garantire i tempi di risposta e la disponibilità dell'accesso ai servizi informatici di cui all'allegato 4, l'Agenzia si riserva di monitorare il numero degli accessi ai servizi e di intervenire anche attraverso limitazioni temporanee del numero di richieste giornaliere, previa informativa all'ENTE.

ARTICOLO 8

Responsabilità

1. L'Agenzia rende disponibili i *Dati* come risultano al momento dell'interrogazione/estrazione e non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti da omessi o tardivi aggiornamenti del sistema che non dipendono dalla stessa, per eventuali interruzioni delle attività non preventivamente pianificabili, nonché per l'accesso e l'utilizzo improprio dei *Dati* messi a disposizione.

2. L'*Utente* può accedere ai *Dati* nell'esclusivo ambito delle attività istituzionali di sua competenza.

3. L'accesso ai *Dati* per fini non istituzionali costituisce illecito che può dare luogo a conseguenze civili e penali.

ARTICOLO 9

Utilizzo dei dati e misure di sicurezza

1. L'ENTE assume la responsabilità in merito all'utilizzo dei *Dati* in conformità alle finalità indicate all'articolo 2.

2. L'ENTE prende atto che:

a) l'accesso ai servizi è consentito dagli applicativi dell'ENTE realizzati per le finalità espresse nella *Convenzione* nel caso di servizi dell' Agenzia in *Cooperazione applicativa* o servizi di *Fornitura massiva* ovvero dagli applicativi dell' Agenzia nel caso di servizi di *Consultazione on line*;

b) i servizi in *Cooperazione applicativa* consentono l'accesso alle sole puntuali posizioni per le quali si conoscono già gli elementi necessari alla loro univoca individuazione;

c) i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni all'ENTE, eccetto i soggetti che assumono la qualifica di Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del *Regolamento*;

d) l'Agenzia procede al tracciamento degli accessi ai *Dati* riportando la data, l'ora e la stringa associata al soggetto che accede, oltre ai dati relativi alla posizione acceduta e procede alla conservazione secondo i requisiti di legge;

e) l'Agenzia mette a disposizione del *Supervisore* un applicativo di monitoraggio tramite cui visualizzare le operazioni effettuate dagli *Utenti operatori* nell'ultimo anno;

f) l'Agenzia può utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai *Dati* da parte degli utilizzatori designati dall'ENTE. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'Agenzia può procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone comunque preventiva

comunicazione all'ENTE;

g) i servizi di *Cooperazione applicativa* non possono essere utilizzati per la verifica massiva dei *Dati*, ma al solo fine dell'acquisizione puntuale degli stessi.

3. In nessun caso è consentita l'esposizione dei servizi dell'Agenzia verso l'esterno.

4. L'ENTE si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella *Convenzione*, volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

5. L'ENTE si impegna a formare gli *Utenti* sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso e a controllarne il corretto utilizzo.

6. L'ENTE utilizza i sistemi di accesso ai *Dati* in *Consultazione on line* esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, evita di estrarre i *Dati* per via automatica, attraverso, ad esempio, i cosiddetti "robot", allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso.

7. Laddove si renda necessario interrompere il servizio, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative o per altre motivazioni, l'Agenzia ne darà tempestiva comunicazione all'ENTE, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*.

8. L'ENTE si impegna a:

   a) rispettare i limiti previsti in *Convenzione* relativi al numero di interrogazioni;

   b) eliminare tempestivamente qualsiasi causa comportante il superamento dei limiti di cui al punto precedente;

   c) effettuare controlli, anche a campione, per verificare la legittimità delle richieste e il rispetto del *Codice* e del *Regolamento* relativamente all'attività di accesso ai *Dati* da parte degli *Utenti*, comunicandone, in caso di criticità, l'esito all'Agenzia;

   d) recepire ulteriori misure di sicurezza introdotte dall'Agenzia, previa comunicazione al proprio *Responsabile della Convenzione*, qualora le stesse risultino indispensabili a garantire appropriati livelli di sicurezza nell'accesso o nell'utilizzo dei *Dati*.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Agenzia e dall'ENTE, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alla Convenzione nel rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione ed esclusivamente per le finalità della Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali.

2. Le persone autorizzate al trattamento sono individuate dal Titolare ed operano sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite.

3. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.

5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. L'ENTE , in caso di violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati con riguardo alla *Convenzione*, che comportino - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (c.d. *"data breach"*) si impegna a procedere, ove necessario, alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del *Regolamento*.

7. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle informazioni descritte all'articolo 2 della Convenzione è stata eseguita la valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

8. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.

9. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della Convenzione sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della *Convenzione*, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa e degli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

10. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della *Convenzione*, ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*.

ARTICOLO 11

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della *Convenzione*.
2. I dati di cui al paragrafo 1 non possono essere divulgati in alcun modo e non possono essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della *Convenzione* e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non possono essere conservati - in tutto o in parte - in altre applicazioni informatiche o banche dati se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella *Convenzione*.
4. Le Parti sono, inoltre, responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti paragrafi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ARTICOLO 12

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti integrativi ovvero modificativi le eventuali variazioni in merito all'oggetto, alle finalità, alle modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.

2. Sarà cura delle Parti provvedere, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, allo scambio di comunicazioni finalizzate all'aggiornamento delle informazioni di cui all'allegato 1 e di quelle relative a eventuali adeguamenti ai limiti e vincoli di accesso ai servizi.

3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, l'ENTE può provvedere all'aggiornamento delle informazioni di cui in allegato 1 attraverso le funzionalità, appositamente predisposte allo scopo, sul sito Internet dell'Agenzia e tramite *GOLC*.

4. Alcuna responsabilità potrà essere imputata all'Agenzia in caso di mancato aggiornamento comunicato attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo.

5. Ulteriori comunicazioni relative alle modifiche alla *Convenzione* devono essere inoltrate ai seguenti recapiti:
   - Agenzia delle entrate - Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione - Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni - Ufficio strategia dei rapporti con enti, PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
   - *REGIONE PUGLIA*, PEC: SERVIZIOFINANZE.REGIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

ARTICOLO 13

Durata, risoluzione e recesso

1. La *Convenzione* ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. La stessa potrà essere rinnovata per uguali periodi e con le medesime forme, previa espressa manifestazione di volontà delle Parti, da comunicarsi nei 6 (sei) mesi antecedenti la relativa scadenza.

2. Qualora l'ENTE abbia avanzato richiesta, ma non abbia completato l'*iter* di rinnovo entro un termine utile per la scadenza della *Convenzione*, i servizi descritti in essa saranno sospesi senza alcun addebito di responsabilità in capo all'Agenzia.

3. Il grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi della *Convenzione* potrà formare oggetto di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile.

4. Entrambe le Parti possono recedere dalla *Convenzione* dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.

ARTICOLO 14

Trasparenza

1. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla *Convenzione*, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

ARTICOLO 15

Composizione della Convenzione

1. La *Convenzione* si compone di 15 (quindici) articoli e 4 (quattro) allegati.

2. Le Parti convengono che le premesse e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

AGENZIA DELLE ENTRATE	REGIONE PUGLIA
VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE SERVIZI	PRESIDENTE
PAOLO SAVINI	ANTONIO DECARO

Convenzione sottoscritta con firma digitale

Allegato 1: Riferimenti della Convenzione

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 4 comma 1, della stessa e costituisce parte sostanziale accettata in sede convenzionale.

N.B: tutti gli indirizzi elettronici successivamente indicati devono essere indirizzi e-mail istituzionali ai sensi di quanto previsto dalla norma.

a) RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

- per l'Agenzia, STARACE PAOLO
  - [redacted]
  - e-mail: entrate.ci@agenziaentrate.it;
  - PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;

- per l'ENTE, VIESTI ELISABETTA
  - CF: [redacted];
  - tel.: 0805403346;
  - e-mail: E.VIESTI@REGIONE.PUGLIA.IT;
  - PEC: SERVIZIOFINANZE.REGIONE@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT;

b) SUPERVISORI

- per l'ENTE, CALDAROLA EMANUELE
  - CF: [redacted];
  - tel.: 0805403613;
  - e-mail: E.CALDAROLA@REGIONE.PUGLIA.IT;

c) RESPONSABILI DELLO SCAMBIO DATI

- per l'ENTE, BIANCO MASSIMO
  - CF: [redacted];
  - tel.: 0805404290;
  - e-mail: m.bianco@regione.puglia.it;

d) RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI

- per l'Agenzia,
  - e-mail: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

- per l'ENTE,
  - e-mail: RPD@REGIONE.PUGLIA.IT;

Allegato 2: Fondamenti di liceità. Base giuridica

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 4 comma 1, della stessa e costituisce parte sostanziale accettata in sede convenzionale.

0. NORMATIVA AGENZIA

2 - L'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 definisce funzioni e poteri dell'Agenzia delle entrate e le attribuisce tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.

5 - l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 prevede l'istituzione dell'Agenzia delle entrate quale Agenzia fiscale cui sono attribuiti specifici rapporti giuridici, poteri e competenze

1. NORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

1 - Il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. reca la disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

6 - L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con successivi provvedimenti, ha prescritto all'Agenzia l'adozione di stringenti misure, sia tecnologiche che organizzative, per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'Anagrafe Tributaria da parte degli enti esterni.

8 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;

2. NORMATIVA COOPERAZIONE INFORMATICA

4 - l'art. 50 del CAD reca disposizioni relative alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

26 - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. reca norme in materia di "Codice dell'amministrazione digitale";

27 - l'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 82/2005 definisce il Sistema pubblico di connettività quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti

privati.

3. NORMATIVA SPECIFICA VALIDAZIONI CF

1 - il DPR 29/09/1973 n. 605 reca le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti

7 - l'art. 50 del Dlgs. n. 82 del 2005 prevede la disponibilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni da parte delle altre Pubbliche Amministrazioni e dai privati fatte salve le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico

9 - l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", prevede che "L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. […]".

5. NORMATIVA ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1 - il comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dispone che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti, individuati nell'art. 46 dello stesso decreto, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che

comunque esse stesse siano tenute a certificare e che, in tali ipotesi, le relative informazioni sono acquisite d'ufficio dalle competenti Amministrazioni, oppure attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dall'interessato

2 - il comma 2, dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dispone che, fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui é necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità di fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente

3 - il comma 4 dell'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, prevede che, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni, le Amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle Amministrazioni procedenti, senza oneri e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici

4 - l'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nell'individuare le fattispecie per le quali le Amministrazioni sono tenute a procurarsi d'ufficio le informazioni di cui necessitano, ovvero gli interessati possono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ivi comprese le attestazioni di situazioni reddituali o economiche e quelle relative al possesso e al numero del codice fiscale, della partita IVA e di

qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

5 - l'art.71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 stabilisce che i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in suo possesso

6. NORMATIVA SPECIFICA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

1 - il D.P.R. 29 /09/1973, n. 602 reca disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

8. NORMATIVA FLUSSI COMUNI/REGIONI

2 - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997)"

7 - la legge del 23/12/1996 n. 662 dispone misure di razionalizzazione della finanza pubblica

8 - il decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, reca disposizioni in materia di IRAP

14 - la legge n. 296 del 2006 all'Art. 1 Comma 53 stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale. Entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti

19 - l'art. 10 del D.Lgs. n. 56 del 2000 stabilisce che le Regioni a statuto ordinario partecipano all'attivita' di accertamento dei tributi erariali

23 - il d.l. n. 70 del 2011 (art. 2), convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011, recante misure per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, prevedendo la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, ai datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia

24 - il d.l. n. 179 del 2012 (art. 21), convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, recante misure per l'individuazione e il contrasto delle frodi assicurative

Allegato 3: Modalità di erogazione dei servizi di cooperazione informatica

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 4 comma 1, della stessa e costituisce parte sostanziale accettata in sede convenzionale.

Sommario

Premessa 32
Consultazione on line 32
Modalità accesso in interoperabilità 35

Premessa

I ***Servizi*** dell'Agenzia possono essere erogati con diverse modalità: consultazione *on line* e interoperabilità.

I *servizi di consultazione on line* dei dati presenti in Anagrafe Tributaria vengono resi disponibili attraverso una procedura informatica di proprietà dell'Agenzia (di seguito denominata "*Applicativo"*). Attraverso i servizi di consultazione *on line* è possibile interrogare le informazioni dell'Anagrafe Tributaria e, per alcune specifiche tipologie di informazioni, visualizzare ed effettuare operazioni di *download* di flussi dati preventivamente predisposti.

I *servizi in interoperabilità* consentono l'interazione tra componenti applicative degli enti e quelle dell'Agenzia allo scopo di consentire il richiamo dei servizi da parte di procedure all'uopo predisposte dall'ENTE.

Consultazione on line

Sezione 1: Modalità di Accesso ai dati in Consultazione on line

1. L'accesso all'*Applicativo* dell'Agenzia è consentito esclusivamente da parte degli operatori dalle postazioni di lavoro dell'ENTE, utilizzando una delle seguenti modalità:
   a. tramite apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'Agenzia agli *utenti* espressamente indicati dall'ENTE;
   b. tramite accesso in identità federata.
2. Non è consentito l'accesso in multi sessione, cioè l'accesso in contemporanea da più postazioni con le medesime credenziali.
3. L'Agenzia può limitare l'accesso all'*Applicativo* nella fascia oraria 7-20 nei

giorni feriali (da lunedì al venerdì) e nella fascia oraria 7-14 per il sabato. Di tale limitazione è data informazione nella maschera iniziale dell'*Applicativo* stesso. Su adeguata motivata richiesta da inoltrare al *Responsabile della Convenzione* nominato nell'ambito della stipula della *Convenzione*, la limitazione può essere riveduta.

4. L'Agenzia mette a disposizione, delle figure di riferimento previste in *Convenzione*, un *applicativo di gestione utenze*.

Sezione 2: Figure di riferimento del processo

1. Presso l'Agenzia tutte le attività che attengono alla gestione delle abilitazioni per l'accesso in *Consultazione on line* dei dati presenti in Anagrafe Tributaria sono demandate direttamente:
   a. ai Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni. La lista dei Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni è pubblicata sul sito dell'Agenzia ed è consultabile attraverso la voce "*Gestione delle utenze*" presente nell'area "*Convenzioni di cooperazione informatica*";
   b. alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, Ufficio Sicurezza informatica, *TEAM GAEE* (Gestione Abilitazione Enti Esterni; entrate.gaee@agenziaentrate.it) qualora l'ENTE appartenga ad altre tipologie di ENTI. I riferimenti del *TEAM GAEE* sono pubblicati sul sito dell'Agenzia https://www.agenziaentrate.gov.it e sono consultabili attraverso la voce *"Gestione delle utenze"* presente nell'area "*Convenzioni di cooperazione informatica*".
2. Per l'accesso in *Consultazione on line* dei dati presenti in Anagrafe Tributaria attraverso l'utilizzo dell'*Applicativo*, al *Supervisore*, come individuato nella *Convenzione*, possono essere affiancati dei supervisori operativi, individuati dal *Responsabile di Convenzione*, attraverso il sistema di gestione delle utenze e attribuendo loro le stesse funzioni del *Supervisore* definito in *Convenzione*. I

Supervisori, di convenzione e operativi, sono anche preposti al monitoraggio e al controllo dell'utilizzo dell'*Applicativo* da parte degli *utenti* operatori. Di seguito ci si riferirà sempre con il termine *Supervisore* sia al Supervisore di *Convenzione* che ai Supervisori operativi.

3. Devono inoltre essere individuati uno o più soggetti che svolgono le funzioni di *utente amministratore locale*, nel numero massimo indicato in *Convenzione*, i quali sono preposti, sulla base di requisiti di idoneità di tipo tecnico - professionale, alla gestione operativa (*reset password* e profilazione) degli *utenti operatori*. Gli *utenti amministratori locali* sono, inoltre, preposti alla formazione sull'utilizzo dell'*Applicativo* da parte degli *utenti operatori*.
4. Sono, infine, individuati gli *utenti operatori* da abilitare al servizio, nel numero massimo indicato in *Convenzione*, scegliendoli tra soggetti alle dipendenze dell'ENTE. Gli *utenti operatori* sono designati quali autorizzati del trattamento dei dati, istruiti sulle specifiche funzionalità dell'*Applicativo*, ed informati sulle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall'Agenzia.
5. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza alle comunicazioni con i Referenti regionali per le abilitazioni dei Comuni ed al *TEAM GAEE* per tutti gli altri enti, *Responsabile di Convenzione, Supervisori*, *utenti amministratori locali* e *utenti operatori* devono disporre di un indirizzo e-mail istituzionale, possibilmente personale (es. mariorossi@ENTE.it).

<u>*Sezione 3: Avvio e gestione operativa del servizio*</u>

1. La prima attivazione del servizio avviene secondo la procedura di seguito indicata rispettivamente gestita dal *Supervisore* per conto dell'*ENTE* e dal *TEAM GAEE* per conto dell'*Agenzia*:
   a. il *Supervisore* prenota le utenze per gli utenti amministratori locali e gli utenti operatori tramite l'*applicazione di gestione utenze*;

b. il *TEAM GAEE*, successivamente all'inserimento, procede alla validazione delle utenze prenotate;
c. dopo la validazione sarà possibile per gli *amministratori locali*, su diretta disposizione e responsabilità dello stesso *Supervisore*, assegnare ad ogni *utente operatore* le sole abilitazioni necessarie all'attività lavorativa.

2. Eventuali successive richieste di inserimento di nuove abilitazioni, specificatamente motivate, sia di *utenti amministratori locali* che di *utenti operatori,* saranno direttamente inserite dal *Supervisore.*
3. L'ENTE, nel caso eccezionale di indisponibilità degli *amministratori locali* o del *Supervisore* a svolgere le attività di competenza (es. prenotazione nuova utenza, ripristino credenziali, abilitazioni, ecc.), rispettivamente tramite il *Supervisore* o il *Responsabile di Convenzione*, può inviare una richiesta via e-mail al *TEAM GAEE*.
4. In caso di cessazione dalle funzioni di uno o più soggetti abilitati all'*Applicativo* che ne rende illegittimo l'accesso, l'ENTE, tramite il *Supervisore*, si impegna a disattivarne immediatamente l'accesso cancellando l'utenza tramite l'*applicazione di gestione utenze*.
5. I dati messi a disposizione attraverso "*file transfer*" (forniture massive interne all'*Applicativo*), in modalità di *Consultazione on line*, saranno disponibili per il *download* da parte degli utenti operatori.
6. L'accesso ai dati in *Consultazione on line* può avvenire, previo accordo e verifica delle caratteristiche tecniche, in modalità federata fra i sistemi dell'ENTE e quelli dell'Agenzia. La federazione è di tipo autenticativo, ossia l'ENTE è *identity provider* e l'Agenzia è *service provider*. L'ENTE è responsabile dell'identificazione e autenticazione degli utenti sul proprio sistema ed effettua anche il censimento e autorizzazione degli utenti sul sistema dell'Agenzia, tramite un *applicativo di gestione delle utenze* messo a disposizione dall'Agenzia.

Sezione 4: Dispositivi di strong authentication e Certificazione delle postazioni

1. L'ENTE, ove richiesto, utilizza le misure c.d. di *strong authentication*, realizzate dall'Agenzia, necessarie per l'accesso al servizio.
2. L'ENTE, ove richiesto, adotta i certificati digitali messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia ovvero qualsiasi eventuale futuro strumento alternativo o ulteriore rispetto agli stessi, per l'identificazione delle postazioni dalle quali gli utenti accedono al servizio.

Sezione 5: Misure minime di sicurezza per la Consultazione online

1. L'ENTE garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente al personale alle dipendenze dell'ENTE, designato quale autorizzato al trattamento, e, in caso di soggetti diversi, che gli stessi siano stati designati dall'ENTE quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. L'Agenzia, ai fini della verifica di quanto previsto ai precedenti paragrafi:
   - pone a disposizione dell'ENTE l'*applicazione di gestione utenze* che consente, tra l'altro, di verificare i profili di abilitazione dei propri *utenti*;
   - potrà utilizzare propri dispositivi in grado di segnalare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'ENTE. In tali circostanze, a seguito di un *alert* prodotto dai suddetti dispositivi, l'Agenzia potrà procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo;
   - provvede a tracciare le operazioni di accesso ai propri dati ed a conservarle secondo i requisiti di legge.
3. L'ENTE, ove si tratti di un Comune, garantisce che gli utenti operatori abilitati ai servizi demografici prestino servizio presso gli uffici demografici del Comune

richiedente.

Modalità accesso in interoperabilità

Sezione 1: Accesso ai dati attraverso il SID

1. I servizi di *Fornitura massiva* dei dati vengono resi disponibili di norma attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID). Tutte le caratteristiche sono disponibili alla pagina ufficiale dell'infrastruttura sul sito dell'Agenzia. I *file* trasmessi sono firmati e cifrati.

Sezione 2: Accesso ai dati attraverso la Cooperazione applicativa

1. L'accesso ai servizi in *Cooperazione applicativa* è consentito esclusivamente all'applicativo, appositamente sviluppato sul sistema remoto dall'Ente, secondo le specifiche nel seguito descritte.
2. Il protocollo di comunicazione utilizzato è SOAP (*Simple Object Access Protocol*); si tratta di una specifica che definisce il formato XML dei messaggi (rappresentazione dei dati) e le modalità di invocazione di metodi remoti esposti dai *web services*.
3. Per ogni servizio realizzato è stato generato il relativo WSDL (*Web Services Description Language*, necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi *web*).
4. Per poter fruire del servizio sarà sufficiente fare riferimento al metodo autorizzato e al WSDL pubblicato, ove sono indicati tutti gli elementi necessari a sviluppare il *client* che dovrà interagire con il servizio stesso; in particolare nel WSDL è descritto il contenuto dei messaggi di richiesta e di risposta, l'indirizzo dove il servizio è disponibile (URL) e quale protocollo di comunicazione utilizzare.

5. Dal punto di vista tecnico le modalità di fruizione dei servizi si basano sull'architettura standard denominata "*Architettura Tecnica in WS-Security*".
6. In tale ambito, è necessario utilizzare i protocolli previsti dallo standard *WS-Security* (*Web Services Security*) ed in particolare, per la fase di autenticazione al servizio, in conformità a quanto previsto dagli standard, verranno utilizzate asserzioni SAML (*Security Assertion Markup Language*).
7. L'utilizzo di SAML consente il trasferimento in maniera sicura e conforme agli standard dell'identità dell'utente finale che usufruirà delle informazioni fornite dai servizi anagrafici e consente il corretto tracciamento delle operazioni effettuate sui sistemi dell'Agenzia dall'utente finale.

Sezione 3: Accesso ai dati attraverso la PDND

1. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) abilita l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il suo funzionamento è garantito dalle linee guida e dal Modello di Interoperabilità, definiti dal Dipartimento per la trasformazione digitale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).
2. L'Agenzia realizza ed espone i servizi di accesso ai dati attraverso la PDND secondo le *Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni* nell'ambito del *Modello di Interoperabilità della Pubblica Amministrazione* (ModI).
3. Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina ufficiale del sito AgID.

Sezione 4: Misure minime di sicurezza per l'accesso in interoperabilità

In questo capitolo sono riportate le misure minime di sicurezza nei casi di modalità di accesso in Cooperazione applicativa, Forniture massive, Federazione autenticativa.

1. L'ENTE garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza di

seguito riportate:

a. adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
b. adottare le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
    - caratteristiche:
        – sono associate in modo univoco ad una persona fisica;
        – sono emesse e distribuite agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa che ne permetta la conoscenza al solo utente autorizzato;
        – possono essere costituite dalla coppia *username/password* o da ogni altra modalità di autenticazione individuale che garantisca analoghe o migliori condizioni di robustezza;
    - nel caso le credenziali siano costituite da una coppia *username/ password*, devono essere attive politiche di gestione della password che rispettino almeno le misure minime di sicurezza seguenti:
        – scadenza della *password* (non oltre 90 giorni);
        – blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione. Il numero di tentativi non deve essere superiore a 10 (dieci);
        – verifica della robustezza della *password* (minima lunghezza 8 caratteri; regole di complessità nella composizione della *password*; esclusione di nome, cognome, codice fiscale ed e-mail);
    - la procedura di autenticazione dell'*Utente* deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali mediante meccanismi crittografici offerti dal protocollo TLS 1.2 o superiore;
c. adottare un idoneo *workflow* autorizzativo che garantisca i principi "*least privilege*" e "*need to know*", ponendo in capo al responsabile gerarchico dell'*Utente* l'onere del controllo del rispetto di questi principi.

Allegato 4: Servizi a catalogo autorizzati dall'Agenzia

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* all'art. 4 comma 1, della stessa e costituisce parte sostanziale accettata in sede convenzionale.

a) AUTORIZZAZIONI SERVIZI DELL'AGENZIA

i. Codici servizio autorizzati per *Consultazione on line*:

Codice servizio	Descrizione servizio	Informazioni richieste	Informazioni restituite
CO1.10	**Interrogazione puntuale (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale e dati anagrafici di base**	**Codice fiscale/partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali. E' possibile limitare il numero di soggetti PF identificati inserendo domicilio fiscale e/o intervallo anno di nascita.**	Per le persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito), i dati anagrafici di base completi (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita); in caso di più soggetti identificati dai parametri di ricerca, restituisce l'elenco dei sinonimi (Codice fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, presenza partita IVA); per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, partita IVA, estinzione CF (presenza e data). In caso di più soggetti identificati dai parametri di ricerca, restituisce l'elenco dei sinonimi (Codice fiscale, denominazione, comune e provincia della sede).

Codice servizio	Descrizione servizio	Informazioni richieste	Informazioni restituite
CO1.31	**Interrogazione puntuale (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale, dati anagrafici di base, domicilio fiscale ed informazioni sulle attività del soggetto**	**Codice fiscale/partita IVA o informazioni anagrafiche di base anche parziali. E' possibile limitare il numero di soggetti PF identificati inserendo domicilio fiscale e/o intervallo anno di nascita.**	Per le persone fisiche/ditte individuali: codice fiscale (ultimo attribuito), dati anagrafici di base completi (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita), domicilio fiscale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), denominazione ditta, dati sull'attività (partita IVA, stato partita IVA, data inizio e data fine attività, codice ATECO, eventuale partita IVA di confluenza e fonte dato), luogo di esercizio attuale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), domicilio fiscale attuale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), dati del depositario scritture contabili (codice fiscale, dati identificativi, data, comune e provincia di nascita), dati del rappresentante (codice fiscale, dati identificativi, data, comune e provincia di nascita, codice e descrizione carica), elenco altre attività (codice ATECO e descrizione, data inizio e fine attività, fonte dato, volume d'affari presunto, contabilità separata), elenco altri luoghi di esercizio (indirizzo, fonte dato, tipo sede); in caso di più soggetti identificati dai parametri di ricerca, restituisce l'elenco dei sinonimi (Codice fiscale, cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, presenza partita IVA); per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, sigla, natura giuridica, partita IVA, estinzione CF (presenza e data), domicilio fiscale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), sede legale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), dati sull'attività (partita IVA, stato partita IVA, data inizio e data fine attività, codice ATECO, eventuale partita IVA di confluenza e fonte dato), dati Onlus (codice attività, data statuto), dati del depositario scritture contabili (codice fiscale, dati identificativi, data, comune e provincia di nascita), dati del rappresentante (codice fiscale, dati identificativi, data, comune e provincia di nascita, codice e descrizione carica), elenco altre attività (codice ATECO e descrizione, data inizio e fine attività, fonte dato, volume d'affari e contabilità separata), elenco altri luoghi di esercizio (indirizzo, fonte dato, tipo sede); in caso di più soggetti identificati dai parametri di ricerca, restituisce l'elenco dei sinonimi (Codice fiscale, denominazione, comune e provincia della sede).
CO1.41	**Storico - Codice Fiscale (con domicilio fiscale)**	**Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.21, CO1.31**	Per le persone fisiche: elenco degli altri codici fiscali attribuiti al contribuente, elenco dei domicili fiscali precedentemente attribuiti al contribuente (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza); per soggetti diversi da persone fisiche: elenco degli altri codici fiscali attribuiti al contribuente, elenco dei domicili fiscali precedentemente attribuiti al contribuente (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), elenco delle sedi legali precedentemente attribuite al contribuente (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza), elenco delle precedenti denominazioni (denominazione, sigla, natura giuridica, data fine, fonte dato).

Codice servizio	Descrizione servizio	Informazioni richieste	Informazioni restituite
CO1.51	**Storico - Attività (con elenco PI)**	**Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.31**	Per persone fisiche/ditte individuali: elenco delle precedenti partita IVA(partita IVA, stato partita IVA, data inizio e fine attività, motivo cessazione); per soggetti diversi da persone fisiche: elenco delle precedenti partita IVA(partita IVA, stato partita IVA, data inizio e fine attività, motivo cessazione).
CO1.72	**Rapporti - Ruolo svolto da terzi verso il soggetto**	**Si accede da uno dei seguenti servizi: CO1.10, CO1.11, CO1.21, CO1.31**	Informazioni relative ai dati dei rappresentanti e dei depositari della società o della ditta individuale consultata, avuti nel corso dell'attività svolta. I dati visualizzabili sono il codice fiscale del rappresentante, il tipo di carica e la data di inizio e fine della carica, il codice fiscale del depositario e la data di inizio e fine dell'incarico.
CO2.12	**Dichiarazioni - Dati analitici liquidati**	**Si accede da una delle visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici.**	Informazioni relative ai dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni per gli anni di imposta telematici (dal 1997 in poi). I modelli di dichiarazione trattati sono i modelli 750/ U50 (Unico - società di persone), 760/U60 (Unico - società di capitali), 760BIS/U61 (Unico - Enti non Commerciali), UNI (Unico - persone fisiche), 770/77S (770 ordinario e semplificato), IRAP, IVA e IVA 74bis. Si riferiscono sia ai dati pervenuti tramite dichiarazioni che ai dati dati variati o aggiunti in sede di controllo della dichiarazione (liquidazione). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione. Dati di riferimento della dichiarazione: dati presenti nel frontespizio del modello dichiarativo o nella ricevuta telematica. Quadri: comprendono le informazioni analitiche dei quadri di tutti i modelli. Riepilogo contabile: comprende, con riferimento ai relativi quadri, i principali importi che concorrono alla formazione dei redditi e delle imposte.
CO2.121	**Dichiarazioni - Dati analitici liquidati - Atti di liquidazione**	**Si accede dal servizio CO2.12**	Attività di liquidazione: comprende le informazioni che scaturiscono dalla attività di controllo della dichiarazione; tale attività viene svolta sia in via automatica (controllo automatico degli errori commessi in fase di compilazione della dichiarazione - art. 36 bis) che a campione in base a criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate (controllo formale della dichiarazione - art. 36 ter) . Le informazioni fornite nell'ambito di questa attività sono quelle relative alle comunicazioni e agli esiti dei versamenti abbinati. Le comunicazioni sono gli avvisi spediti al contribuente per informarli degli esiti del controllo della dichiarazione e possono essere di "regolarità" o "irregolarità": i dati forniti si riferiscono a tali avvisi e sono corredati anche delle successive comunicazioni, dovute a variazioni e correzioni. Le informazioni sugli esiti sono quelle che scaturiscono dalla liquidazione della dichiarazione da art. 36 bis e art. 36 ter. vengono visualizzati i dati contabili relativi ed i dati sui ruoli nonchè eventuali sgravi emessi. A completamento dei dati suddetti vengono visualizzati i versamenti abbinati alla dichiarazione con le informazioni sul codice tributo, periodo, importo, data del versamento, tipo di imposta ed ente.
CO2.21	**Dichiarazioni - Redditi percepiti**	**Si accede da una delle visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici.**	Informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il contribuente risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro). Vengono visualizzati i codici fiscale dei sostituti di imposta associati ai relativi importi.

Codice servizio	Descrizione servizio	Informazioni richieste	Informazioni restituite
CO4.11	**Consultazione atti del registro**	**Si accede da una delle visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici.**	Informazioni relative a tutti gli atti registrati presso gli Uffici Finanziari a partire dall'anno 1986. Le annualità precedenti fino al 1978 non sono consultabili in linea. Gli atti sono identificati dai "negozi giuridici" che corrispondono alle varie tipologie di atti scritti, di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria), produttivi di effetti giuridici. Nel dettaglio del singolo negozio giuridico vengono visualizzati l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, la data di registrazione, la descrizione del negozio giuridico (compravendita, successione, contratti di locazione, ecc.), il ruolo avuto nell'atto dal soggetto interrogato (dante o avente causa), il modello con il quale è stata richiesta la registrazione, i dati identificativi dell'atto quali la serie e il numero, il valore dichiarato nell'atto ed i codici fiscali delle coparti e controparti.
CO6.13	**Versamenti modelli F24 di competenza**	**Si accede da una delle visualizzazioni autorizzate sui servizi anagrafici.**	Informazioni relative ai versamenti effettuati con modello F24, utilizzato per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, i dati forniti sono: anno di ricezione in Anagrafe Tributaria, data del versamento, saldo, ente, dati di dettaglio relativi agli importi per i vari codici tributo presenti. I dati sono relativi agli anni dal 1998 compreso in poi e si riferiscono esclusivamente ai versamenti a favore dell'ente interrogante.
CO7.44	**Forniture di dichiarazioni IRAP (per Regioni e Province Autonome) e reddituali (solo per la Provincia Autonoma di Trento)**	**Regione/Provincia Autonoma identificata tramite credenziali.**	Permette la visualizzazione e il download delle forniture di dichiarazioni IRAP, di competenza della Regione, pervenuti in AT nei 30 giorni precedenti. La fornitura è prevista in formato piatto (testo) e in formato XML. Lo stesso servizio regola le foniture reddituali analitiche alla Provincia Autonoma di Trento.
CO8.31	**Regioni - IRAP ed addizionale regionale IRPEF (F24)**	**Regione identificata tramite credenziali e selezione del file da acquisire.**	Permette la visualizzazione e il download delle forniture dei versamenti IRAP ed addizionale regionale IRPEF su modelli F24.
CO8.41	**Regioni del Mezzogiorno - Credito d'Imposta Incremento Occupazione**	**Regione identificata tramite credenziali e selezione del file da acquisire.**	Permette lo scambio dei dati relativi ai crediti di imposta, per l'incremento dell'occupazione nel Mezzogiorno, utilizzati in compensazione tramite modello F24.

ii. Codici servizio autorizzati per *Cooperazione applicativa*:

Nessuno

iii. Codici servizio autorizzati per *Fornitura massiva*:

Codice servizio	Descrizione servizio	Informazioni richieste	Informazioni restituite
FM1.14	**Interrogazione massiva (PF/PNF) con restituzione del codice fiscale, dati anagrafici di base, decesso e domicilio fiscale**	**Elenco codici fiscali o informazioni anagrafiche di base anche parziali (non si accettano PI).**	Solo se identifica un unico soggetto restituisce: per le persone fisiche: codice fiscale (ultimo attribuito), dati anagrafici di base completi (cognome, nome, sesso, data di nascita, luogo di nascita), decesso (fonte e data), domicilio fiscale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza); per i soggetti diversi da persone fisiche: codice fiscale, denominazione, natura giuridica, estinzione CF (presenza e data), domicilio fiscale (comune, provincia, CAP, indirizzo, fonte di comunicazione e data di decorrenza). In tutti gli altri casi restituisce un codice di ritorno che esplica quanto riscontrato o non trovato.
FM2.051	**Dichiarazioni - Dati analitici dichiarati e liquidati per le Regioni e le Province Autonome**	**N.A.**	Dati analitici delle dichiarazioni per le Regioni/Province Autonome con integrazioni ai contenuto del servizio FM2.02 specificatamente attinenti al ruolo di tali Enti.

iv. Codici servizio autorizzati per *Accesso all'Archivio dei rapporti finanziari*:

Nessuno

b) RESTRIZIONI SUI SERVIZI DELL'AGENZIA

i. Codici restrizioni da applicare a tutti i servizi:

Nessuno

ii. Codici restrizioni da applicare a singoli servizi:

Nessuno

c) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI *ON LINE* DA PARTE DELL'AGENZIA

i. Numero massimo di *Utenti* abilitati per Consultazione *on line*:

– *Amministratori locali*: 4;

– Operatori: 44;

ii. Numero massimo giornaliero di soggetti interrogabili per ciascun servizio di fornitura *on line*: 10.000 (diecimila).

d) PARAMETRI RELATIVI ALLO SCAMBIO IN MODALITÀ DI

COOPERAZIONE APPLICATIVA

Nessuno

e) PARAMETRI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DI FORNITURE MASSIVE DA PARTE DELL'AGENZIA

i. numero massimo di interrogazioni giornaliere consentite : 100.000 (centomila)

ii. 1. Servizio: FM1.14

Numero massimo di soggetti per fornitura: 16.000.000

Periodicità in mesi: Mensile

2. Servizio: FM2.051

Numero massimo di soggetti per fornitura: 10.000.000

Periodicità in mesi: Mensile